



4 maggio 2011

Professione  
DOCENTE

GILDA degli insegnanti

NASCONO I NUOVI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

# Verso l'ulteriore depotenziamento dell'istruzione tecnica e professionale "ordinaria"

**Non serve fare fondazioni semiprivato per rilanciare la formazione tecnica e professionale. Ci sono già le scuole dello Stato, basterebbe solo rifinanziarle.**

di Fabrizio Reberschegg



Sono stati presentati in sede di conferenza dei servizi a Roma il giorno 30 marzo 2011 i nuovi Istituti Tecnici Superiori. Cosa sono? Nulla a che vedere con gli attuali percorsi di istruzione tecnica e professionale e non debbono nemmeno confondersi con le lauree triennali universitarie. Sono Istituti, come più volte ribadito dai relatori, che non sono scuole e non sono università. Si collocano in un quadro intermedio che tende al superamento degli attuali Percorsi di istruzione e formazione professionale post diploma (IeFP). Il loro scopo dovrebbe essere quello di dare risposte alle richieste di tecnici superiori e specializzati da parte delle imprese, in particolare delle imprese piccole e medie, nei settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati. I percorsi sono definiti in sei ambiti: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il Made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, turismo, tecnologie della informazione e della comunicazione. A ciascun ambito vengono declinati poi settori specifici di intervento. I corsi hanno una durata di quattro semestri e coinvolgono nell'anno 2011/12 58 istituti superiori statali. La novità in linea con l'ideologia di mercato prevalente è che questi corsi sono organizzati da Fondazioni frutto di una sorta di joint venture tra istituti statali, università, imprese, enti locali, enti ed istituzioni pubblici e privati. In questo senso più del 50% dei docenti devono provenire dal mondo del lavoro e si prevedono forme di stage/apprendistato in azienda direttamente gestite dalle imprese inserite nella fondazione.

Il progetto appare in linea con quanto stabilito dalla legge 17 maggio 1999 n.144 e ha come obiettivo palese quello di inserirsi all'interno delle dinamiche di riordino dell'istruzione universitaria e degli istituti tecnici e professionali. Si agevola la chiusura di fatto di tutti i corsi universitari che erano stati attivati dalle varie facoltà per dare risposte ai bisogni di formazione del territorio (e per aumentare le iscrizioni...), ma contestualmente si definisce un progressivo depotenziamento del segmento dell'istruzione tecnica e professionale dello

Stato che risulterebbe meramente propedeutica al proseguimento negli ITS.

Gli ITS infatti sono modellati sui bisogni di breve-medio periodo delle piccole e medie imprese che non riescono o non vogliono investire nella formazione dei futuri tecnici e operatori specializzati inseriti in produzione. Si tratta di una vera e propria esternalizzazione di parte dei costi di produzione con il sostegno dello Stato preso atto che nel nostro Paese le imprese non riescono a gestire autonomamente percorsi originali di ricerca e sviluppo.

Appare paradossale quindi vedere nello stesso tempo il progressivo declino dell'istruzione tecnica e professionale causato in gran parte dalla riforma Gelmini che ha tagliato corsi, indirizzi, ore curriculari anche in itinere, ha accorpato classi di concorso, sta togliendo la possibilità di rilasciare diplomi intermedi ai professionali statali, ecc. Non è un caso che i dati delle iscrizioni in questo settore presentano un trend negativo costante a favore dei licei. Se si confrontano le competenze in uscita degli ITS con quelle di molti indirizzi degli attuali tecnici e professionali salta all'occhio che sono sostanzialmente uguali. In alcuni casi si tratta di veri e propri cloni. In questo senso si evidenzia uno scollamento tra le aree limitate del Paese dove sorgeranno gli ITS e tutta l'istruzione tecnica e professionale priva di padrini e sostegni finanziari reali nel territorio.

Gli ITS possono essere invece utili per aprire una offerta in segmenti in cui mancano specifici e diffusi percorsi tecnici e professionali, ma questo abbisogna di una fase di programmazione e riordino di sistema che abbisogna di risorse fresche, fatto che non sembra essere all'ordine del giorno di questo governo. Se gli ITS serviranno a tagliare le centinaia di corsi universitari pleorici e spesso inutili sarà certo una scommessa vinta, ma si deve contestualmente procedere ad una reale valorizzazione dell'istruzione tecnica e professionale rivedendo con coraggio le scelte sciagurate fatte negli ultimi anni a danno di tale settore. Non serve fare fondazioni semiprivato per rilanciare la formazione tecnica e professionale. Ci sono già le scuole dello Stato, basterebbe solo rifinanziarle.

## Faq sulla mobilità

**Passaggio di cattedra nella stessa scuola: spetta la continuità del servizio?**

*Insegno in un liceo sulla A047 ed ho chiesto per l'a.s. 2011-2012 il passaggio di cattedra su A049 nella stessa scuola. Nel caso lo ottenessi nella compilazione della graduatoria interna è vero che perderei la continuità in istituto ma mi deve essere riconosciuta la continuità nella sede intesa come comune?*

L'allegato D al CCNI per la mobilità è valido sia per i trasferimenti a domanda che d'ufficio. Al capo I, punto C è valutato con punti 6 il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità o di servizio dei docenti che presentano domanda di mobilità. Tale punto fa riferimento alla nota 5 successiva, che esplicita le condizioni per l'attribuzione del punteggio. Queste consistono nella concorrenza di due elementi di continuità: la continuità sulla scuola e la continuità sul posto a classe di concorso. Il secondo elemento è quindi requisito essenziale per l'attribuzione del punteggio. Nel caso in questione il docente che ottiene il passaggio dalla classe di concorso A047 alla classe A049 perderà il secondo ed essenziale elemento di continuità. Nel punto C per i trasferimenti d'ufficio si fa riferimento alla nota 5 bis che, successiva al numero 5, introduce elementi in più rispetto a quelli già previsti per i trasferimenti a domanda, ma fermo restando quanto precisato nella nota 5. L'elemento in più è un punto per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità, in aggiunta ai punti precedenti e intendendo per sede il comune. L'espressione che ritiene comunque valide le condizioni già previste nella nota C fa intendere che il requisito di continuità nella scuola e nel comune debbano essere sempre accompagnati da quello di continuità nella classe di concorso. Poiché il docente in questione con l'esito positivo del passaggio di cattedra perderà tale requisito, egli perderà il punteggio sia per continuità nella scuola che per quella nel comune.

di Gina Spadaccino\*

**Bonus di 10 punti: si perde per un trasferimento interprovinciale?**

*Il punteggio una tantum di 10 punti può essere attribuito a coloro i quali hanno usufruito di trasferimento interprovinciale dopo aver maturato la continuità richiesta al punto D, titolo I della tabella di valutazione? La segreteria della scuola ha dubbi perché sono esclusi dall'acquisizione di tale punteggio coloro che, pur avendo maturato la continuità richiesta, abbiano usufruito di trasferimento provinciale.*

Nel caso di cui al quesito il punteggio aggiuntivo di punti 10 per la continuità del servizio nella sede, una volta acquisito, non si perde se si ottiene, a seguito di domanda volontaria, il trasferimento in ambito interprovinciale.

Infatti le norme contrattuali che regolamentano la mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2011/2012 prevedono alla nota 5ter del punto D della tabella di valutazione dei titoli e servizi (allegato D) che il punteggio riconosciuto per il servizio prestato continuativamente per 4 anni nella stessa scuola (quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata domanda), una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria, fatta eccezione il caso di rientro nella scuola di precedente titolarità. Il termine "esclusivamente" limita la perdita del punteggio ai soli movimenti in ambito provinciale.

Quanto sopra è confermato dalla nota ministeriale prot. n. 3915 del 15 aprile 2010 inviata dal direttore generale del personale della scuola del Miur in risposta ad un quesito all'ufficio scolastico regionale per la Campania.

\* in [www.gildains.it](http://www.gildains.it)